



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 2 DEL 21/04/2020**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL

L'anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di Aprile dalle ore 20:12, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE.

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	SI
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, VESPRINI VALERIO, BALDASSARRI ELISABETTA, SILVESTRINI MASSIMO, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

## 2) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL.

Illustra il presente punto dell'O.d.g. il Sindaco.

Si collega e partecipa alla seduta il consigliere Lanciotti Carlotta, pertanto tutti i consiglieri risultano presenti.

Al termine della esposizione del punto da parte del Sindaco si apre la fase della discussione ed intervengono: Cossiri, Agostini;  
si dà atto che nel corso dell'intervento del Consigliere Agostini precisamente alle ore 20,58, "cade" il collegamento con la piattaforma digitale utilizzata per consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza. Il collegamento viene ripristinato alle ore 21,03 quindi riprende l'intervento il consigliere Agostini;

successivamente intervengono: Vitturini, Di Virgilio, Ciabattoni, Marinangeli, Bragagnolo, Del Vecchio, Petrozzi, Bissoni, Clementi, Bonanno, Catalini.

Quindi per la replica il Presidente concede la parola al Sindaco che al termine del suo intervento invita il Segretario Generale a relazionare in merito ad alcuni aspetti tecnici relativi alla proposta in oggetto.

Chiusa la fase della discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto per le quali si registra l'intervento dei consiglieri:

- Agostini: dichiara il voto contrario;
- Del Vecchio: dichiara il voto contrario;
- Marinangeli: dichiara il voto contrario;
- Di Virgilio: dichiara il voto favorevole;
- Bragagnolo: dichiara il voto contrario;

Non registrandosi ulteriori interventi per le dichiarazioni di voto, il Presidente dà pertanto inizio alle operazioni di voto sul **punto 2 dell'o.d.g.** : "Affidamento della gestione della farmacia comunale alla società partecipata SGDS Multiservizi Srl" che viene approvato con votazione espressa in forma palese e per appello nominale così come chiesto dai consiglieri ad inizio seduta:

Consiglieri presenti: 17;

favorevoli 11 (Loira, Catalini, Ciabattoni, Di Virgilio, Cossiri, Clementi, Bonanno, Pasquini, Lanciotti, De Luna, Bissoni);

contrari 6 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini)  
astenuti //

Viene poi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene espressa con le medesime modalità ed approvata con voti:

favorevoli 11 (Loira, Catalini, Ciabattoni, Di Virgilio, Cossiri, Clementi, Bonanno, Pasquini, Lanciotti, De Luna, Bisonni);  
contrari 6 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini)  
astenuti //

Il Segretario Generale dà atto che nel corso della seduta vi sono stati ulteriori marginali problemi di connessione che hanno interessato singoli consiglieri, presumibilmente per questioni correlate all'installazione degli aggiornamenti nei rispettivi dispositivi, che comunque non hanno pregiudicato lo svolgimento del Consiglio comunale.

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Porto San Giorgio è titolare di una licenza per la gestione della farmacia comunale assegnata con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 4188 del 26.06.1989;
- in forza di tale atto autorizzatorio questo Ente, dall'anno 1991, gestisce una farmacia ubicata in Contrada Santa Vittoria presso i locali siti in Via Strada Pompeiana n. 41;
- il Consiglio Comunale, all'epoca, scelse di gestire la farmacia ricorrendo alla forma di gestione "diretta in economia" così come si evince dalla deliberazione n. 74 del 21.12.1990, csr il 28.01.1991 prot. 588/AG;
- con successiva deliberazione Consiliare n. 17 del 27.03.2006 ad oggetto: "Affidamento della gestione della farmacia comunale", veniva disposto l'affidamento diretto alla Società in house San Giorgio Distribuzione Servizi Srl (oggi SGDS MULTISERVIZI SRL) stabilendo quanto segue: *"di disporre, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle decisioni enucleate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'affidamento diretto in favore della Società San Giorgio Distribuzione servizi s.r.l., utilizzando il sistema dell'affitto del ramo di azienda, della gestione della farmacia comunale, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data che sarà fissata nel contratto che disciplinerà i reciproci rapporti e che dovrà prevedere, tra l'altro, la corresponsione in favore del Comune di un canone annuo pari all'8% delle vendite al netto di I.V.A."*;
- con successiva D.G.C. n. 122 del 18.04.2006 è stato approvato il conseguente contratto tra Comune e Società, poi stipulato il 27.04.2006 Rep. N. 1196;
- quindi con D.G.C. n. 72 del 15.03.2007 ad oggetto: "Affitto del ramo di azienda costituito dalla farmacia comunale. Scioglimento consensuale del contratto con la società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl", è stato disposto lo scioglimento consensuale del citato contratto Rep. N. 1196, argomentando tale scelta sostanzialmente con il fatto che la Società, a seguito di una richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale in merito all'adeguamento del canone, aveva rappresentato *"l'intenzione del Cda di rinunciare alla gestione della farmacia in quanto tale impegno comporta oneri di gestione amministrativa e contabile molto*

*gravosi che non sarebbero più remunerati con l'aumento del canone visti anche gli impegni economici della Società per l'anno 2007";*

- dallo scioglimento consensuale di cui al punto precedente ad oggi, la gestione della farmacia comunale è sempre avvenuta nella forma della gestione in economia diretta;

**RILEVATO CHE** il mercato in cui opera la farmacia ed il contesto normativo in cui la stessa si trova ad operare sono profondamente mutati dal 2007 ad oggi, infatti:

**Dal punto di vista delle condizioni di mercato:**

L'attuale sede della farmacia comunale, sita in via Strada Pompeiana n. 41, è in uso gratuito sino al 31 Agosto 2027;

Il personale dedicato alla farmacia consta di n. 2 unità dai costi ed inquadramenti di seguito indicati:

il farmacista Direttore, categoria giuridica D3/D6 (prossimo al collocamento a riposo) dal costo annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, di € 55.276,00 di cui € 10.444,00 per la retribuzione di posizione e oltre € 1.860,00 per la retribuzione di risultato (P.O. Direttore Farmacia) di cui € 1.400,00 oneri diretti, € 339,00 quanto ad oneri riflessi ed € 121,00 quanto ad Irap;

il farmacista collaboratore, categoria giuridica D3/D3, costo annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi ed Irap, € 45.700,00 di cui € 6.915,00 per la retribuzione di posizione e oltre ad € 1.245,00 per la retribuzione di risultato (P.O. Collaboratore Farmacia) di cui € 940,00 di oneri diretti, € 224,00 quanto ad oneri riflessi ed € 80,00 quanto ad Irap;

Il valore delle entrate negli ultimi cinque anni è il seguente:

<b>Anni</b>	<b>Accertamenti contabili lordo IVA</b>	<b>Volume di affari da dichiarazione IVA</b>
2014	€ 810.277,90	€ 724.417,00
2015	€ 818.125,23	€ 735.109,00
2016	€ 810.398,52	€ 697.043,00
2017	€ 744.815,29	€ 676.157,00
2018	€ 765.039,92	€ 711.922,00
2019	€ 650.235,51 (dato provvisorio)	€ 568.413,00

così come risulta dalla documentazione depositata al fascicolo istruttorio.

Dall'analisi dei dati di cui sopra, l'Amministrazione ha posto in essere un profondo ripensamento del modello gestionale sino ad oggi utilizzato, in considerazione delle difficoltà gestionali che si sono manifestate nell'anno 2019 e in previsione del pensionamento del Direttore e degli esiti negativi dei procedimenti di mobilità attivati dall'Ente. La riorganizzazione del servizio farmacia comunale appare necessaria al fine di adeguare il servizio al mutato contesto normativo in cui opera la Pubblica Amministrazione, creando i presupposti affinché la stessa sia strutturata per rispondere con prontezza, efficacia ed efficienza alle esigenze della collettività e del mercato in generale, riuscendo a competere in un settore in cui, se da un lato l'aspetto sanitario risulta certamente fondamentale, dall'altro non può essere sottovalutata la rilevanza strategica dell'aspetto commerciale, anche in un'ottica di valorizzazione dell'attività e quindi del bene pubblico.

Certamente non possono dirsi superate alcune criticità già segnalate con la citata D.C.C. n. 17/2006 quali ad esempio:

- le difficoltà nel contrastare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie nella vendita di articoli parafarmaceutici e affini (sanitari, cosmetici, alimentari dietetici, ecc.);
- le difficoltà scaturenti dalla gestione del personale assegnato alla farmacia, stante l'articolato e complesso quadro normativo disciplinante il sistema assunzionale che spesso costituisce grave limite per l'Ente, in quanto impedisce prontezza negli interventi (basti pensare alla necessità di provvedere alle sostituzioni del personale) indispensabili per garantire il corretto funzionamento del servizio;
- le scarse risorse a disposizione dell'Ente per effettuare investimenti sul servizio, anche soltanto in termini di comunicazione, pubblicità, formazione del personale ecc;
- le difficoltà di valorizzare il personale in servizio alla luce dell'obbligo di applicare le norme del vigente contratto collettivo di lavoro che non permettono pienamente di remunerare adeguatamente le professionalità presenti nella struttura;
- le difficoltà nel potenziare la quantità del servizio socio sanitario offerto al cittadino utente con particolare riferimento ai servizi legati all'assistenza sanitaria obbligatoria di base.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Amministrazione ritiene opportuno intervenire sull'attuale forma di gestione della farmacia comunale affidando la stessa alla Società interamente partecipata SGDS MULTISERVIZI SRL al fine di fronteggiare le problematiche sopra indicate, nonché quelle imposte dall'attuale contesto economico, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori contrazioni delle proprie quote di mercato e conseguentemente del risultato della gestione.

La Società interamente partecipata SGDS MULTISERVIZI SRL potrà quindi operare anche attraverso le seguenti iniziative:

- adeguando la consistenza dei servizi socio sanitari offerti agli utenti;
- migliorando la gestione del parafarmaco e affini (sanitari, cosmetici, alimentari dietetici, ecc.);

- studiando, individuando ed implementando tutte le iniziative organizzative, commerciali e promozionali utili a potenziare i servizi a vantaggio dell'utenza, sia sanitari che commerciali, incrementando i volumi dei ricavi ed al contempo verificando la possibilità di ricercare eventuali economie di scala e/o comunque di individuare tutte le soluzioni utili al massimo contenimento dei costi.

**In relazione a quanto sopra si ritiene, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione, di definire i seguenti indirizzi programmatici per la gestione della farmacia comunale:**

la Società SGDS MULTISERVIZI SRL nella gestione in concessione della farmacia comunale dovrà assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) effettuare la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ed altri prodotti autorizzati curando in modo particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge;
- b) attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- c) promuovere ed incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- d) aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale;
- e) mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti
- f) prestare l'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie regionali in conformità alla normativa vigente;
- g) perseguire la valorizzazione della farmacia come punto di distribuzione dei servizi per il benessere e la salute;
- h) potenziare l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni ed iniziative di Educazione sanitaria sul territorio fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento.

La Società nell'ambito della sua attività istituzionale, ai fini di una corretta informazione scientifico- sanitaria degli utenti, si dovrà inoltre impegnare:

- a collaborare con gli organismi del Comune competenti in materia di tutela alla salute, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale operante nel territorio e con gli Enti preposti istituzionalmente all'attività sanitaria e farmaceutica, quali ad esempio gli ordini professionali e gli istituti di ricerca;
- a predisporre di concerto con gli organi comunali competenti entro e non oltre un anno dalla data della sottoscrizione del presente contratto, la propria Carta dei Servizi che definisce standard ed obiettivi conformi a quelli dettati dal presente contratto e dai piani e programmi adottati dal Comune. Inoltre si impegna a diffonderne, con ogni mezzo utile ed opportuno, il contenuto, le iniziative, i servizi ed i programmi assunti in attuazione della medesima.

**Da un punto di vista normativo:**

Diversamente da quanto relazionato nella sopra citata D.C.C. n. 17 del 27.03.2006, è oggi stato chiarito che l'attività delle farmacie comunali:

- è soggetta ad una specifica disciplina di settore;

- non è in alcun modo ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, quindi non viene attratta dal Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in particolare per quanto disposto all'art. 113.

L'attività delle farmacie comunali trova la sua disciplina nell'art. 9 della L. n. 475/1968 che stabilisce:

*“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*

- a) in economia;*
- b) a mezzo di azienda speciale;*
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.*

*Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.*

*Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.*

*Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune.*

*Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo.....”;*

**DATO ATTO** delle pronunce:

- a) della Corte Costituzionale (10.10.2006 n. 87) secondo la quale: "la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista";
- b) del Consiglio di Stato, Sez. III, 11/2/2019 n. 992 ove si afferma: *“...tuttavia, il D.L. n. 135/2009, come convertito in L. n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 – esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, co. 34, del D.L. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della L.n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della L. n. 362/1991. Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali”;*

la disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale rimane, pertanto, contenuta nella normativa di settore costituita dall'art. 9, L. n. 475/1968, come modificato dall'art. 10, L. n. 362/1991, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico".

In ogni caso, nonostante la particolarità della normativa relativa alla gestione delle farmacie comunali, risulta necessario verificare l'astratta possibilità, da parte della partecipata in house SGDS MULTISERVIZI Srl, alla luce della più recente normativa di cui al "Codice dei contratti pubblici" e del "Testo unico in materia di partecipazione pubblica", di ricevere l'incarico di gestire il servizio in oggetto, valutando le disposizioni di seguito riportate:

Il D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" in particolare all'art. 5 commi 1 e 2 stabilisce:

*"Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*

*1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";*

Si rileva la totale sussistenza dei presupposti normativi per l'affidamento della gestione della farmacia nel pieno rispetto dei requisiti previsti da suddetto art. 50 del D. Lgs. 50/2016 anche alla luce delle modifiche statutarie apportate con atto del dott. Francesco Ciuccarelli notaio di Fermo Rep. N. 39331 Racc. N. 16523 come da verbale d'Assemblea del 28.07.2017, depositato al fascicolo elettronico, con cui sono state recepite le disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico delle società partecipate";

Inoltre il D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 dispone quanto segue:

*"1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*



*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”.*

In relazione a quanto sopra si dà atto che, con comunicazione informatica prot. n. 0065937 del 26.07.2018, questo Ente ha attivato il procedimento di iscrizione presso l'Anac all'elenco di cui al sopra citato art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, procedimento conclusosi positivamente con l'iscrizione della SGDS MULTISERVIZI Srl al registro ANAC in data 20.09.2019: trattasi di un procedimento necessario per poter effettuare l'affidamento diretto di servizi alle società in house possedute dalle PA.

Con riferimento a quanto previsto dal “Testo unico in materia di partecipazione pubblica”, approvato con D. Lgs n. 175/2016, si deve richiamare l'art. 4 c. 1 recante: “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” il quale prevede che: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

E' del tutto evidente che, proprio in forza di quanto previsto dalla sopra richiamata Legge n. 475/1968, tra le finalità istituzionali dei comuni vi è senza dubbio quella relativa alla gestione delle farmacie di cui sono titolari.

Quanto sopra premesso, si ribadisce che tra le diverse opzioni previste dall'art. 9 della legge 02.04.1968, n. 475, così come modificato dall'art. 10 della legge 08.11.1991, n. 362, vi è quella della gestione tramite Aziende speciali (oggi società partecipate in house) e che la Società 100% partecipata dal Comune di Porto San Giorgio SGDS MULTISERVIZI SRL è in possesso di tutti i requisiti normativi e statutari necessari per l'esercizio dell'attività relativa alla gestione della farmacia comunale.

**RITENUTO** opportuno, in considerazione di quanto sopra, mantenere la potestà di indirizzo e controllo sull'attività di gestione della farmacia in capo al Comune: la scelta di gestire il servizio in concessione ad una società totalmente partecipata appare quella più consona, perché consente di migliorare in termini di adeguatezza e controllo la “linea di comando” con particolare riferimento non solo alle scelte “strategiche” ma anche ai conseguenti processi gestionali ed organizzativi del servizio;

**DATO ATTO che:**

- tale modalità consente di rapportare la gestione del servizio ad un più diretto indirizzo e controllo da parte dell'ente locale, di correlarla ad una più precisa individuazione degli obiettivi di miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio

- offerto, di impostare l'azione per il conseguimento di tali obiettivi su un arco di tempo soddisfacente;
- la scelta di realizzare la gestione di un pubblico servizio mediante l'affidamento diretto ad una propria società risponde, pertanto, ad una legittima modalità organizzativa della pubblica amministrazione;
  - l'affidamento della gestione del servizio in questione a mezzo della SGDS MULTISERVIZI s.r.l. è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:
    - a) vantaggi per l'Amministrazione Comunale intesi come mantenimento (in una fase iniziale) e successivamente incremento di redditività senza dover ricorrere alla sostituzione del personale comunale dipendente che sta per essere collocato a riposo;
    - b) vantaggi per l'Amministrazione Comunale intesi come recupero di ore lavoro da parte degli uffici comunali sino ad oggi interessati direttamente (o indirettamente da un punto di vista contabile/fiscale) dalla gestione del servizio, potendo così dedicare tali risorse allo svolgimento di ulteriori attività;
    - c) vantaggi per i cittadini in termini di maggior quantità di servizi socio sanitari ed assistenziali offerti (quali ad esempio: autotest diagnostici, informazione sull'accesso alla specialistica ed ai servizi prestati dalle ASUR);
    - d) vantaggi per la Società partecipata in termini di redditività/economicità complessiva di tutti i servizi gestiti con una redistribuzione dei costi generali e la possibilità di migliorare i risultati della gestione del servizio farmacia utilizzando convenientemente e nei tempi necessari le opportunità offerte da un mercato che lascia comunque ampi spazi di miglioramento per gestori efficienti ed efficaci.

**RITENUTO** di individuare la formula prescelta per l'affidamento della gestione della farmacia in quella della "concessione del servizio farmacia comunale" che permette, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il mantenimento in capo al Comune della titolarità della farmacia mentre la parte operativa, e cioè la gestione del servizio, viene affidata ad un soggetto esterno (nel caso specifico la società in house SGDS MULTISERVIZI SRL) che conseguentemente corrisponderà al Comune un canone;

**DATO ATTO** che i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Società partecipata SGDS MULTISERVIZI SRL per la gestione da parte di questa ultima della farmacia comunale che si propone di affidare, saranno disciplinati, come espressamente prevede il D.Lgs. n. 267, da un contratto di servizio elaborato sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale previo confronto con la società partecipata;

**PRESO ATTO** degli indirizzi disposti dall'Amministrazione comunale e richiamate le ultime direttive impartite dal Sindaco con mail del 19/03/2020 in merito alla definizione del canone di concessione;

**RITENUTO** di sottoporre, pertanto, all'attenzione di codesto Consiglio comunale l'adozione di un provvedimento con il quale viene previsto l'affidamento diretto, in concessione, in conformità alle vigenti disposizioni normative, in favore della Società interamente partecipata SGDS MULTISERVIZI SRL del servizio di gestione della farmacia comunale;

**RILEVATA** la totale sussistenza dei presupposti normativi per l'affidamento del servizio in oggetto nel pieno rispetto dei requisiti previsti da suddetto art. 50 del D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle modifiche statutarie apportate con atto del dott. Francesco Ciuccarelli notaio di Fermo Rep. N. 39331 Racc. N. 16523 come da verbale d'Assemblea del 28.07.2017, depositato al fascicolo elettronico, con cui sono state recepite le disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico delle società partecipate";

**VISTO** l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla disciplina del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività;

**RITENUTA** sussistente la propria competenza a deliberare in merito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** altresì che la presente proposta richiede l'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. rispettivamente dal Dirigente del III<sup>^</sup> Settore ad interim e del Dirigente del Settore Servizi Economici e finanziari entrambi coincidenti nella persona della dott.ssa Iraide Fanesi;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti in sede istruttoria ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) – punto 3 del D. Lgs. 267/2000, che rileva la relativa competenza di modalità di gestione dei servizi;

**DATO ATTO**, inoltre, che sulla presente proposta verrà inviata alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere;

per le ragioni sopra esposte,

### **SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE**

- 1) di approvare la premessa che deve intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge l'affidamento diretto, in concessione, alla Società SGDS MULTISERVIZI SRL, del servizio di gestione della farmacia comunale, per il periodo di **6 (sei) anni** a decorrere dalla data che sarà fissata nel contratto che disciplinerà i reciproci rapporti che dovrà prevedere, tra l'altro, la corresponsione in favore del Comune di un canone annuo (oltre IVA) così determinato:

<b>% canone</b>	<b>Valore vendite netto Iva (fatturato)</b>
8%	Fino ad € 1.000.000,00
Oltre il valore di € 1.000.000,00 del fatturato il Comune non percepirà canone e sarà remunerato, per l'affidamento in concessione del servizio farmacia comunale, tramite la partecipazione agli utili della Società.	

- 3) di approvare gli indirizzi programmatici per la gestione della farmacia comunale in premessa indicati che dovranno essere riportati nel conseguente contratto di servizio ed a cui la SGDS MULTISERVIZI SRL dovrà rigorosamente attenersi;
- 4) di prevedere che competerà alla Giunta Municipale e ai Dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di riparto delle competenze tra gli organi comunali, assumere tutti quei provvedimenti che costituiscono attuazione del presente provvedimento, compresa l'approvazione del contratto che dovrà disciplinare i reciproci rapporti per la gestione del servizio;
- 5) di dare mandato al dirigente del settore finanziario di recepire gli effetti contabili del presente atto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal DL n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020; si dà altresì atto che il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio comunale assistono alla seduta dalla sede Municipale.

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco n. 1 del 29 gennaio 2018, n. 13 del 7 novembre 2018 e n. 14 del 27 dicembre 2018 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, contrari 6 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini) astenuti 0 (ZERO) resi nelle forme di legge e di Statuto,

### DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, contrari 6 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Del Vecchio, Marinangeli, Vitturini) astenuti 0 (ZERO) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 588 del 20/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/03/2020**

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 588 del 20/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/03/2020**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
**Dott. CATALINI GIUSEPPE**

Segretario Generale  
**Dott. VESPRINI DINO**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 842**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **22/04/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **22/04/2020**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..



Repertorio n. 39331

Raccolta n. 16523

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====  
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio (28.7.2017), a Porto San Giorgio presso il palazzo del Comune in via Vittorio Veneto n.5, alle ore dodici e quindici. Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente il signor: =====

**CECCARANI MARCO**, nato a Macerata il 20 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rappresentante** della società "**SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.**" Unipersonale (in breve "S.G.D.S. GAS s.r.l."), con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto n.4, capitale sociale Euro 10.400,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale 01780530448 (R.E.A. FM-173042). =====

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor **CECCARANI MARCO** mi dichiara che è stata convocata in questo luogo giorno ed ora, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: =====

1) Adeguamento statuto sociale ai sensi del DL 175/2016.=====

2) Omissis =====

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Notaio a svolgere il ruolo di segretario, il signor **CECCARANI MARCO** constata e mi fa constare che: =====

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva comunicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno; =====

- è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, "**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**", c.f.81001530443, rappresentato dal Sindaco Avv. Nicola Loira; =====

- è presente l'organo Amministrativo nella sua persona;=====

- del Collegio Sindacale sono presenti i signori Carla Maria Barbone, Presidente, e Cristiano Michelangeli e Umberto Valasciani - Sindaci effettivi; =====

- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. =====


Prende la parola il Presidente, il quale dà atto che il D.Lgs. 175/2016 (cosiddetto Decreto Madia), modificato D.Lgs.16.6.2017, ha dettato alcune nuove prescrizioni in ordine alle società partecipate dalla pubblica amministrazione; dichiara quindi che risulta necessario adeguare lo statuto della società alle prescrizioni di cui al Decreto. =====

In particolare spiega all'Assemblea che: =====

- nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere; =====

- è necessario prevedere che l'amministrazione sia affidata, di norma, ad un amministratore unico, potendosi prevedere la nomina di un Consiglio di Amministrazione solo per specifiche

REGISTRATO  
a Fermo  
li 2.08.2017  
al n. 2400  
serie 1T



ragioni di adeguatezza organizzativa; =====  
- è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere un Vice Presidente solo quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente per i casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; =====

- è necessario prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa delegare parte dei propri poteri esclusivamente ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; =====

- è necessario prevedere il divieto di corrispondere agli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; =====

- è necessario inserire il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di nominare comitati; =====

- è necessario precisare le modalità di nomina dell'Organo di Controllo; sul punto il Presidente evidenzia che, nell'ottica del contenimento dei costi, il testo proposto prevede esclusivamente la nomina di un Sindaco Unico, senza prevedere il Collegio Sindacale; dichiara che tale disposizione, qualora approvata, dovrà divenire efficace solo dal prossimo rinnovo delle cariche. =====

Per questi motivi, il Presidente propone di modificare gli articoli 14 (rubricato "Composizione del Consiglio di amministrazione"), 17 (rubricato "Poteri dell'Organo Amministrativo") e 18 (rubricato "Controllo della società"). =====

Dichiara inoltre che appare opportuno modificare anche l'art.16 (rubricato "Rappresentanza"), per meglio precisare i poteri di rappresentanza, prevedendo altresì l'eventuali conferimento di poteri di rappresentanza anche a eventuali Dirigenti. =====

Evidenzia che nel nuovo testo dell'art.17 è stata riservata alla competenza dell'Assemblea la nomina dei Dirigenti.=====

Illustra le ragioni che consigliano di modificare la forma abbreviata della denominazione della società prevista all'art.1, in "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l." e propone inoltre di inserire un nuovo art.18 bis, da rubricare "Controllo analogo", al fine di rafforzare il controllo del Comune socio.===  
Dà quindi lettura del testo degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 18 bis, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed invita l'assemblea a discutere e a deliberare in proposito.===

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità =====

===== **D E L I B E R A** =====

1) di modificare gli artt.1, 14, 16, 17 e 18 e di inserire il nuovo articolo 18 bis, il tutto nel seguente modo: =====

= **"Art. 1 - Denominazione e natura giuridica.**

A i sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di di-





istribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S.MULTISERVIZI s.r.l.").====  
La società è soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinerà i rapporti con la società, oltre che con il presente Statuto, con un regolamento".

**"Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo è effettuata con modalità idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali.

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e di società da essi controllate né di aziende o Istituti di credito.


Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non può essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procederà a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene a mancare la metà o più degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'Organo di Controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve



convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====  
Nell'eventualità che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.=====  
Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo. =====  
E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali".

===== **"Art. 16 - Rappresentanza .** =====

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea".

= **"Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi: =====

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====
- e) assunzione di mutui; =====
- f) politica tariffaria; =====
- g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;=====
- h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad



enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. =====


Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci: =====

- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; =====
- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; ===
- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e servizi in concessione se non regolamentati per legge;
- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di partecipazioni societarie che non siano già stati previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;==
- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non siano già state previste nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licenziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia eseguito o stia eseguendo un'operazioni in difformità di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecuzione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in



attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata".

=====  
"Art. 18 - Controllo della società"=====  
=====

Se richiesto dalla legge o per volontà dell'Assemblea viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art.2477 del C.C., che provvedere anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile".

=====  
"Art.18-bis Controllo Analogo."=====  
=====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art.2497 bis, codice civile".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di **statuto** corredato delle apportate modifiche, che **allego** al presente atto sotto la **lettera "A"**; al riguardo, il Presidente precisa che tale testo riporta all'art. 3 l'oggetto sociale come modificato giusta assemblea tenutasi in data 5.4.2006, previa deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.3.2006, n.16, oggetto così risultante al Registro delle Imprese, ma diverso da quello risultante dai testi statutari allegati alle successive deliberazioni assembleari, in cui peraltro l'oggetto non risulta essere stato mai modificato. L'assemblea, preso atto di quanto sopra, per quanto possa occorrere, espressamente approva il testo.

L'assemblea inoltre dà atto che la modifica della composizione dell'Organo di controllo diverrà efficace dal prossimo rinnovo dell'organo medesimo.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno e dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione dei successivi punti, senza l'assistenza di me notaio, quando sono le ore dodici e cinquanta minuti.

Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.  
Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza





==== Allegato "A" al n. 16523 della Raccolta ===

===== STATUTO =====

= Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. =

A i sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113, comma I, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002 ed ai fini della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, e' costituita una societa' a responsabilita' limitata denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." (in breve "S.G.D.S. MULTISERVIZI s.r.l."). La societa' e' soggetta all'indirizzo ed al coordinamento da parte del Comune di Porto San Giorgio, che disciplinera' i rapporti con la societa', oltre che con il presente Statuto, con un regolamento.

===== Art. 2 - Sede della societa'. =====

La societa' ha la sua sede legale in Porto San Giorgio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del C.C.).

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Porto San Giorgio.

===== Art. 3 - Oggetto della societa'. =====

La societa' ha per oggetto la gestione di impianti o servizi per conto di enti pubblici territoriali, tra cui le seguenti attivita':

a. la gestione del servizio distribuzione del gas: ==

1) la pianificazione territoriale e la valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====

2) la progettazione di reti ed impianti di distribuzione;==

3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI di secondo salto e di zona, la realizzazione di nuovi allacciamenti e l'estensione della rete; =

4) l'aggiornamento e la verifica degli standards previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; =====

5) l'informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica, nonché in materia di risparmio energetico; =====

6) i servizi di assistenza post-allacciamento; =====

7) la realizzazione di interventi per conto terzi; ==

8) l'attivita' di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore del gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====

9) le attivita' finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale. =====

b. la gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico: =====

1) la gestione di impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

2) la progettazione, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

3) la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====

4) la progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====

5) la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti; =====

6) la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====

7) la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati; =====

c. la gestione di altri servizi: =====

1) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie e per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche; =====

2) la gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali, servizi di condizionamento, di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie e rinnovo di centrali termiche; =====


3) la gestione di impianti di illuminazione pubblica e privata e di energia elettrica in genere, consistente nella gestione di reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione di reti e di impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, la gestione dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa; =====

4) l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, la vendita di elettricità come derivato da qualsiasi fonte energetica; =====

5) la manutenzione e gestione di immobili pubblici, compresi gli ascensori; =====

6) servizi di igiene urbana, consistente nella raccolta, trasporto conto terzi e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo, raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e delle materie prime e secondarie, spazzamento, pulizia e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private, comprese la spiaggia e le altre aree demaniali, espurgo di pozzi neri e lavaggio condotte, sgombero neve dal suolo pubblico, recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie, raccolta differenziata dei rifiuti, erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana; =====

7) la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; =====



- 8) il servizio di progettazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano, sia in aree pubbliche che private; =====
- 9) altri servizi di igiene urbana ed ambientale, affidati dal Comune di Porto San Giorgio e regolati con apposito contratto di servizio; =====
- 10) la gestione dei lavori di manutenzione di strade ed immobili; =====
- 11) servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private; =====
- 12) la gestione della refezione scolastica e non; =====
- 13) i servizi ausiliari teatrali; =====
- 14) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere; =====
- 15) i servizi cimiteriali in genere, compresa la progettazione, l'attuazione, la gestione e la manutenzione dei cimiteri comunali, l'esercizio dei servizi funebri in genere, con tutte le attivita' annesse e connesse; =====
- 16) la realizzazione di reti per la distribuzione del gas naturale, comprese le cabine di primo e secondo salto;
- 17) la gestione di mercati ittici, la manutenzione delle strutture portuali e l'esercizio delle attivita' portuali in genere; =====
- 18) i servizi ausiliari scolastici; =====
- 19) la gestione e la riscossione dell'imposta di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sull'occupazione del suolo pubblico e sui passi carrabili; =====
- 20) gestione di Farmacie; =====
- 21) gestione di Parcheggi. =====

La societa', con riferimento ai servizi precedentemente indicati, puo' altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attivita' di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

La societa' potra' procedere alla gestione dei servizi di cui sopra, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione e ammissibili, quali come concessioni a terzi, associazione temporanea di impresa, societa' di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi sociali, fatta eccezione per tutte quelle attivita' oggetto di vincoli normativi. =====

La societa', inoltre, puo' partecipare ad altre aziende speciali, consorzi, societa' di capitali ovvero puo' concorrere alla loro formazione per l'espletamento di attivita' strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano ad oggetto settori o fasi delle attivita' ad esse assegnate oppure ancora che abbiano ad oggetto attivita' e/o servizi di interesse della proprieta' aziendale e della comunita' della stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente ai servizi di cui al presente articolo. La societa' e' tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attivita' previste nell'og-



getto sociale per conto del Comune di Porto San Giorgio in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo. =====

La societa' assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

= **Art.4 Erogazione dei servizi - Convenzioni.** =

La societa' puo' svolgere le attivita' di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o societa' di capitali. =====

Puo' compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, finanziarie e commerciali, compresi gli interventi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della societa', le prestazioni di garanzie, il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizi, il rilascio di garanzie reali e personali nei limiti di legge, la stipula di contratti di leasing anche immobiliare, di convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

La societa' puo', previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti l'oggetto sociale ad essa affidati in altri Comuni. =====

La societa' non potra' effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potra' effettuare le operazioni previste dalla Legge n. 1 del 2/1/1991 e dalla legge 197/1991 nonche' dal D.L. 385/93.===

===== **Art. 5 - Durata.** =====

Il termine di durata della societa' e' fissato al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e puo' essere prorogato con le formalita' previste dalla legge. =====

===== **Art.6 - Capitale Sociale.** =====

Il capitale della societa' e' di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) ed e' diviso in quote del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna; le quote sono nominative ed ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. =====

Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potra' essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. =====

Il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento). =====

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la societa' si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile. =====

Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' previste dalla legge. =====

Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazione dell'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. =====

=====  
**Art. 7 - Clausola di prelazione.** =====

Le partecipazioni sociali sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. Il socio non puo' alienare la propria partecipazione, in tutto o in parte senza prima averla offerta in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento. =====

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte la propria partecipazione sociale dovra' darne comunicazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., indicando l'entita' della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere; i soci hanno facolta' di esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R.. =====

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le partecipazioni dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci che abbiano esercitato la prelazione proporzionalmente alle quote possedute. =====

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Porto San Giorgio al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sara' obbligato a cedere la propria partecipazione in modo tale che la suddetta percentuale sia rispettata. =====

=====  
**Art. 8 - Versamenti dei soci.** =====

I finanziamenti dei soci in favore della societa' possono essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati anche non proporzionalmente alle quote possedute. Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remunerati con il tasso legale. =====

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci in favore della societa' devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c.. =====

=====  
**Art. 9 - Assemblea della societa'.** =====

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo

assembleare. =====

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.=====

=====**Art. 10 - Convocazione dell'assemblea.**=====

L'assemblea e' convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata o fax, inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. =====

Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalita' procedurali di convocazione di cui sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta dalla quale risulti che gli stessi siano stati informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in assenza di formale convocazione dell'assemblea. =====

Tale dichiarazione dovra' essere trasmessa alla societa', a mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovra' essere data menzione nel verbale dell'assemblea dei soci. La dichiarazione dovra' essere conservata agli atti della societa', quale allegato al libro delle decisioni dei soci.=====

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la societa' sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale. =====

L'assemblea e' comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. =====

L'assemblea puo' essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo da indicare nell'avviso di convocazione, purché in Italia. =====

L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In particolare e' necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. = Sara' tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra qualora, anche con interventi dislocati in piu' luoghi audiovideo collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma. =====

=====  
**Art. 11 Diritto di intervento.** =====

I soci possono intervenire in assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo dei delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. =====

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea. =====

=====  
**Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.** =====

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. =====

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art.2479 del C.C. è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

=====  
**Art. 13 - Presidenza dell'assemblea.** =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. =====

Per ogni seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un Notaio. =====

=====  
**Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nell'osservanza delle disposi-

zioni normative vigenti in materia di societa' a partecipazione pubblica. La nomina dell'organo amministrativo e' effettuata con modalita' idonee ad assicurare il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata al possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. ==

Non possono essere amministratori i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali e regionali. =====

Parimenti non possono essere amministratori i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e di societa' da essi controllate né di aziende o Istituti di credito. =====

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione puo' eleggere tra i suoi componenti un vicepresidente. La carica e' attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comune di Porto San Giorgio nomina i membri del Consiglio di Amministrazione. =====

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissato dall'assemblea dei soci, che non puo' essere superiore a quello previsto a favore dei Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale.=====

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea, che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri, che i resteranno in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti. =====

Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli amministratori eletti o l'Amministratore Unico, si intende decaduto l'intero organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto o l'Amministratore Unico decaduto deve convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine. =====

Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato per giusta causa in nessun caso avra' diritto ad un indennizzo.=====

Gli amministratori nominati dal Comune di Porto San Giorgio possono essere revocati solo dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potra' compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sara' ricostituito o non verra' nominato il nuovo organo amministrativo. =====

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi so-

ciali.

=====  
**Art.15 Funzionamento del consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri o dei membri del Collegio Sindacale. La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' essere convocato anche mediante telegramma, telefax o email con preavviso di almeno ventiquattro ore. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. =====

=====  
**Art. 16 - Rappresentanza.** =====

La rappresentanza della societa' di fronte a terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato. All'amministratore Delegato e ad eventuali Dirigenti, se nominati, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuitigli dal presente Statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea. =====

= **Art. 17 - Poteri dell'organo amministrativo.** =

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto nei successivi comma del presente articolo. =====

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, i cui compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci. =====

Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo e non sono delegabili i poteri relativi: =====

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali; =====
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====
- e) assunzione di mutui; =====
- f) politica tariffaria; =====

g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società';====  
h) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa e le eventuali variazioni dello Statuto, da proporre all'assemblea dei soci. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, secondo l'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale. =====

I seguenti atti sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea soci: =====

- approvazione della relazione previsionale e programmatica contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio; =====
- delibera di assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;=====
- definizione tariffe agli utenti per la fruizione di beni e servizi in concessione se non regolamentati per legge;
- acquisti ed alienazioni di aziende e/o rami di azienda e di partecipazioni societarie che non siano già stati previsti nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra;==
- operazioni di qualsiasi natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, che non siano già state previste nella relazione previsionale e programmatica di cui sopra; =====
- nomina, assunzione di provvedimenti disciplinari e licenziamento per giusta causa dei Dirigenti. =====

Per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, l'assemblea è convocata senza ritardo. L'assemblea può autorizzare il compimento delle suddette operazioni anche solo a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute nella propria delibera autorizzativa. L'organo amministrativo informa i soci, almeno ogni sei mesi e comunque in una sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'operazione autorizzata. I soci, ove ritengano che la società abbia eseguito o stia eseguendo un'operazione in difformità di quanto prescritto nella relativa delibera autorizzativa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del C.C., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società; l'esecuzione dell'operazione in difformità dell'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. =====

L'organo amministrativo che non intende eseguire l'operazione autorizzata dall'assemblea adotta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la relativa delibera

assembleare, apposita motivata deliberazione che deve essere trasmessa ai soci. L'organo amministrativo, in un'apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del C.C., illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. =====

===== **Art. 18 - Controllo della società** =====

Se richiesto dalla legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato l'organo di controllo, secondo il disposto dell'art. 2477 del C.C., che provvede anche al controllo contabile. L'Organo di controllo, se nominato ai sensi del precedente comma, si compone di un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e' rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa. L'assemblea nomina i membri dell'organo di controllo e stabilisce il loro compenso. Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea può nominare un Revisore contabile. =====

===== **Art. 18-bis Controllo Analogo.** =====

Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti. =====

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. =====

La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile. =====

===== **Art. 19 - Bilancio sociale.** =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha oggetto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato. =====

Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi sociali. In caso di particolari situazioni tali da condizionare l'attività della società, il Consiglio Comunale può intervenire svolgendo la funzione di indirizzo conferitogli dalla legge. =====

===== **Art. 20 - Utile di esercizio** =====

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; ==
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. =====





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di diciannove facciate  
di cinque fogli che si rilascia per uso: di Legge. =====

Fermo, li *2 agosto 2014* =====

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. ...', written in a cursive style.

		DESCRIZIONE	Esercizio 2014		Esercizio 2015		Esercizio 2016		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019 (dati provvisori al 24/02/2020)	
			accertato	impegnato	accertato	impegnato	accertato	impegnato	accertato	impegnato	accertato	impegnato	accertato	impegnato
cap.	39000/1	ricavi farmacia	810.277,90		818.125,23		810.398,52		744.815,29		765.039,92		650.235,51	
cap.	10365/13	manutenzioni impianti		260,00		260,00		260,00		260,00		247,00		317,90
cap.	17310/1	CCIAA e altre imposte		-		-		-		245,66		18,00		18,00
cap.	17311/1	fornitura beni di consumo		1.566,85		1.776,95		744,81		1.255,57		1.244,77		699,60
cap.	17312/1	servizi ausiliari		11.295,89		16.400,01		2.304,09		1.934,80		2.739,62		1.739,52
cap.	17312/2	manutenzioni e riparazioni		-		-		879,38		974,54		828,27		856,65
cap.	17312/3	servizi finanziari farmacia		-		-		1.519,20		1.661,57		1.837,03		1.852,16
cap.	17312/4	servizi informatici		-		-		2.622,17		3.086,60		3.653,90		3.502,62
cap.	17312/5	servizi amministrativi		-		-		2.922,64		2.783,70		2.695,13		2.371,78
cap.	17312/6	spese condominio		-		-		-		730,87		613,96		1.000,00
cap.	17315/1	licenze software		-		-		-		-		183,00		-
cap.	17316/1	utenze		4.503,18		4.579,41		4.866,69		4.594,25		4.605,23		5.500,00
cap.	17350/1	acquisto prodotti medicinali e di altri prodotti commerciabili		549.378,83		554.401,35		553.820,08		494.294,29		525.502,02		446.922,77
		iva a debito da liquidazioni IVA		4.310,18		74.664,48		75.662,63		73.263,84		76.522,58		59.808,81
cap.	31450/2	IVA su acquisti reincamerata (Quadro VF Modello IVA)				- 59.752,00		- 56.800,00		- 53.388,00		- 54.907,00		- 47.610,00
cap.	17200/1 - 17210/1 - 17210/2 - 17220/1 -	personale dipendente retribuzioni - PO - risultato - oneri sociali - irap		99.684,30		101.094,38		101.490,67		101.449,93		105.442,29		103.806,07
	<b>Totale</b>	<b>entrate/spesa correnti</b>	<b>810.277,90</b>	<b>670.999,23</b>	<b>818.125,23</b>	<b>693.424,58</b>	<b>810.398,52</b>	<b>690.292,36</b>	<b>744.815,29</b>	<b>633.147,62</b>	<b>765.039,92</b>	<b>671.225,80</b>	<b>650.235,51</b>	<b>580.785,88</b>
		<b>saldo finanziario annuo</b>		<b>139.278,67</b>		<b>124.700,65</b>		<b>120.106,16</b>		<b>111.667,67</b>		<b>93.814,12</b>		<b>69.449,63</b>

**Oggetto:** Fwd: nuova determinazione canone farmacia comunale

**Mittente:** Iraide Fanesi <iraide.fanesi@comune-psg.org>

**Data:** 20/03/2020, 09:57

**A:** cristina matteucci <cristina.matteucci@comune-psg.org>

Inviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

**Da:** sindaco <sindaco@comune-psg.org>

**Data:** 19 marzo 2020 11:57:42 CET

**A:** FANESI <iraide.fanesi@comune-psg.org>

**Oggetto:** nuova determinazione canone farmacia comunale

Faccio seguito alla riunione dell'altroieri che ha visto la partecipazione dell'Amministratore Unico Avv. Interlenghi e del Direttore Tecnico della Società in house SGDS Multiservizi Srl dott. Ceccarani nonché del Segretario Generale dott. Vesprini, nella quale è emersa la necessità di rimodulare il canone concessorio a carico della suddetta Società stabilendo un canone annuo (oltre ad Iva) dell'8% del valore delle vendite netto Iva (fatturato) sino ad un milione di Euro. Oltre il valore di un milione di euro infatti, il Comune non percepirà canone ma sarà remunerato, per l'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale, tramite la partecipazione agli utili della Società.

Questa modifica si rende necessaria a seguito di un approfondimento effettuato dal dott. Ceccarani, da cui è emerso che per innalzare la qualità del servizio offerto alla cittadinanza nonché il fatturato della farmacia comunale saranno necessari ingenti investimenti, soprattutto in termini di personale dedicato (ulteriori unità di farmacisti e collaboratori). Pertanto, se il Comune "drenasse" una quantità eccessiva di risorse di fatto impedirebbe alla SGDS Multiservizi Srl di investire su un nuovo assetto organizzativo, sostanzialmente mettendo a rischio le possibilità di sviluppo e di crescita della farmacia comunale.

In questa prima fase, ritengo pertanto opportuno determinare il canone come sopra indicato, ferma restando la possibilità, previo esame dell'andamento della gestione, di rivedere il contratto trascorsa una prima fase di implementazione del servizio.

In relazione a quanto sopra, chiedo quindi di predisporre una nuova proposta di deliberazione consiliare recependo il presente indirizzo, allo scopo di acquisire celermente il parere del Collegio dei Revisori ed andare in Consiglio comunale non oltre il 15.04.2020, al fine garantire la continuità del servizio, tenuto conto dell'imminente pensionamento del Direttore della farmacia.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

## SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE.

Scrittura privata che si stipula

tra

1) Il Dott. -----e domiciliato per la carica presso il Comune di Porto San Giorgio (di seguito per brevità "Comune"), Dirigente del Settore-----, in rappresentanza, per conto e in nome del quale agisce e stipula,

e

2) Avv. -----e domiciliato per la carica presso la Società SGDS MULTISERVIZI SRL con sede in Porto San Giorgio, Via Veneto, n. 4 il quale interviene e stipula in nome e per conto della Società SGDS MULTISERVIZI SRL (di seguito denominata per brevità "Società"), di cui è XXXXXXXXX e legale rappresentante come risulta dal certificato rilasciato il ----- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno (acquisito agli atti), e in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della San Giorgio Distribuzione servizi s.r.l. n. del (allegato A, che fa parte integrante del presente atto);

### P R E M E S S O

- che la Società SGDS MULTISERVIZI SRL è società in house providing di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., detenuta al 100% dal Comune di Porto San Giorgio;
- che lo statuto della società, approvato dall'assemblea in data 28.07.2017, all'art. 3 ed in particolare alla lett. c) punto 20, prevede che la Società abbia come oggetto sociale anche la gestione di farmacie;
- che il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ed in particolare l'art. 192, prevede la costituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;
- in relazione a quanto sopra con comunicazione informatica prot. n. 0065937 del 26.07.2018 questo Ente ha attivato il procedimento di iscrizione presso l'Anac, procedimento conclusosi positivamente con l'iscrizione della Società SGDS MULTISERVIZI Srl al registro Anac in data 20.09.2019;
- che, altresì, la Società risulta essere in regola con i contributi

previdenziali ed assistenziali, come risulta dalla certificazione di regolarità contributiva "DURC ON LINE" emessa con prot. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e valida sino al \_\_\_\_\_;

- che con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ ad oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL" è stato affidato alla partecipata Società SGDS MULTISERVIZI Srl, in concessione, il servizio gestione farmacia comunale sita in via Strada Pompeiana n. 41 di cui questo Comune è titolare a seguito deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 4188 del 26.06.1989;
- che con D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il relativo contratto di servizio per la gestione in concessione del servizio farmacia comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società in merito al **servizio di gestione della farmacia comunale**, affidato in concessione alla Società SGDS MULTISERVIZI Srl con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. I servizi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico locale e in quanto tali rientrano nella titolarità esclusiva del Comune. La titolarità dell'autorizzazione rilasciata con delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 4188 del 26.06.1989 per l'esercizio del servizio farmaceutico convenzionato e non, rimane pertanto in capo al Comune nella persona del Sindaco Pro - tempore.
3. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi

competenti. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

4. La Società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente contratto.

#### ***Art. 2 - Durata***

1. Il presente contratto ha validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Durante il periodo di validità del presente contratto, il Comune può valutare la possibilità di apportare modifiche al servizio a seguito di cambiamenti oggettivi o strutturali della domanda, dell'effettivo andamento della gestione o di eventi non previsti. In caso di accordo, la Società realizzerà le modifiche concordate a condizione che venga stabilita la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. In ogni caso le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del presente contratto fino all'approvazione di un nuovo accordo contrattuale.

2. Con decisione unilaterale, il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di mesi 3 (tre), nel caso proceda a individuare nuove modalità di gestione della farmacia o a cederne la titolarità a terzi.

3. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. E' in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di recesso o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune.

### **Art. 3 – Principi fondamentali**

1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, di cui alla Dir. P.C.M. 27.01.1994.

### **Art. 4 – Definizione degli impegni contrattuali**

1. Le parti definiscono e quantificano gli impegni nel presente contratto di servizio.

2. Gli impegni delle parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale.

3. Gli impegni sono articolati in:

a) impegni gestionali;

b) impegni di qualità dei servizi;

c) impegni d'investimento nei servizi e nelle infrastrutture.

Inoltre le parti quantificano, nel presente contratto, gli obiettivi tecnici ed economici. Tali obiettivi sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo dei servizi ed al raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario del servizio.

### **Art. 5 - Strutture, attrezzature e arredamenti, forniture**

Per la gestione dei servizi in oggetto la Società utilizza le strutture, le attrezzature e gli arredamenti trasferiti dal Comune o da questi messi a disposizione.

Le parti provvederanno in contraddittorio con apposito atto a determinare il valore dei beni, attrezzature ed arredi da trasferire alla Società. In particolare, il Direttore della farmacia comunale procederà a quantificare in contraddittorio con la SGDS MULTISERVIZI Srl le rimanenze di magazzino al costo di acquisto che verranno cedute alla Società dietro pagamento di fattura che verrà rateizzata, salvo diversi accordi migliorativi per l'Ente, in due tranche di pari importo con scadenza 30/11/2020 e 30/07/2021.

La Società assume a proprio carico le spese relative alle utenze ed alle altre spese varie a far data dal 01.05.2020. Nel caso di utenze la cui intestazione non sarà possibile trasferire alla Società, il Comune provvederà a presentare la rendicontazione secondo le modalità stabilite nel contratto in essere e la Società provvederà al rimborso di quanto dovuto dal Comune.

La Società si impegna inoltre a rimborsare entro un anno dalla stipulazione del presente contratto le spese anticipate e sostenute dal Comune per



l'anno in corso in relazione al periodo dell'anno per cui il servizio verrà gestito dalla Società (es.: polizze assicurative, canoni di assistenza informatica ecc).

Al termine della concessione di cui al presente contratto la Società dovrà riconsegnare la farmacia comunale e tutti i beni che la comprendono in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il deperimento dei beni derivante dall'uso ordinario. L'Ente provvederà, inoltre, al pagamento delle rimanenze di magazzino secondo i medesimi criteri di cui al punto 2 con scadenze da concordare.

Gli effetti economici del presente contratto per quanto riguarda sia il pagamento delle spese tutte di gestione che i ricavi della farmacia decorrono dal 01.05.2020: con la medesima decorrenza saranno quindi a favore della Società i redditi e le utilità ritraibili e a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti l'esercizio della farmacia, ivi compresa la TARI.

#### ***Art. 6 - Obblighi del Comune***

1. Il Comune si impegna, per quanto possibile, ad agevolare il migliore espletamento del servizio affidato alla Società, adottando e rilasciando tempestivamente gli atti e provvedimenti di propria competenza inerenti la gestione del servizio.
2. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo alla società l'approvazione di atti e/o Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio.

#### ***Art. 7 - Obblighi della Società***

- 1 La Società eroga il servizio (in concessione) di gestione della farmacia nel rispetto degli impegni qualitativi e quantitativi, tecnici ed economici previsti nel presente contratto.
2. Nell'espletamento di tale servizio, la Società si impegna ad osservare tutte le norme di Legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. In particolare la Società, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale assicura il raggiungimento delle seguenti finalità:
  - a)effettuare la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ed altri prodotti autorizzati curando in modo

particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge;

- b) attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- c) promuovere ed incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- d) aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario nazionale;
- e) mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- f) prestare l'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie regionali in conformità alla normativa vigente;
- g) perseguire la valorizzazione della farmacia come punto di distribuzione dei servizi per il benessere e la salute;
- h) potenziare l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni ed iniziative di Educazione sanitaria sul territorio fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento.

La Società nell'ambito della sua attività istituzionale, ai fini di una corretta informazione scientifico- sanitaria degli utenti inoltre si impegna:

- a) a collaborare con gli organismi del Comune competenti in materia di tutela alla salute, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale operante nel territorio e con gli Enti preposti istituzionalmente all'attività sanitaria e farmaceutica, quali ad esempio gli ordini professionali e gli istituti di ricerca;
- b) a predisporre di concerto con gli organi comunali competenti entro e non oltre un anno dalla data della sottoscrizione del presente contratto, la propria Carta dei Servizi che definisce standard ed obiettivi conformi a quelli dettati dal presente

contratto e dai piani e programmi adottati dal Comune. Inoltre si impegna a diffonderne con ogni mezzo utile ed opportuno il contenuto, le iniziative, i servizi ed i programmi assunti in attuazione della medesima.

La Società subentra negli attuali contratti stipulati dal Comune per l'acquisto di farmaci e parafarmaci e nel contratto in cui ha sede attualmente la farmacia.

La Società, inoltre, si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione della farmacia comunale e dei servizi da questa garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.

La Società assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, per la tutela della privacy, per la sicurezza nel luogo di lavoro, per la prevenzione della corruzione, inerenti alla gestione della farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da questa garantiti.

La Società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge; il servizio è stato sino ad oggi gestito dal Comune in economia tramite l'impiego di n.2 unità di personale (farmacista direttore e farmacista collaboratore) assunte a tempo indeterminato ed in dotazione organica dell'Ente; si dà atto che a decorrere dal 01.05.2020 sarà collocato a riposo il farmacista Direttore per cui la società si impegna ad effettuare tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, le assunzioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della farmacia.

La Società si impegna ad utilizzare in comando (ex art.2103-2104 cod.civ), con oneri a suo carico, una farmacista dipendente del Comune di Porto San Giorgio, categ. giuridica D3, posizione economica D3, profilo "Farmacista collaboratore" (ccnl enti locali). Si precisa che la retribuzione sarà a questi corrisposta dal Comune di P.S. Giorgio e rimborsata a quest'ultimo dalla Società. Le parti danno atto che alla scadenza del presente contratto, o in caso di scioglimento anticipato, cesserà l'istituto del comando ed il predetto dipendente comunale tornerà ad espletare le

sue funzioni in capo al Comune per la gestione del servizio farmacia comunale in economia diretta, fatte salve ed impregiudicate ulteriori possibilità gestorie da parte del Comune.

La Società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per eventuali veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni.

La Società ha quindi presentato copia pol.RCT/RCO n. \_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con massimali di € 5.000.000,00 e Pol. Incendio e furto n. \_\_\_\_ emessa dalla \_\_\_\_\_. Dette polizze hanno durata annuale; la Società si impegna a consegnare all'Ente, entro e non oltre (60) sessanta giorni dall'avvenuta scadenza, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio entro i termini.

La Società dovrà altresì acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività fatto salvo quelle direttamente detenute dal Comune.

La Società è tenuta a rilevare separatamente i costi e ricavi riferibili alla farmacia comunale ed allo svolgimento dei servizi da questa garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

In nessun caso la farmacia comunale oggetto del presente contratto potrà essere ceduta in gestione a terzi, subaffittata o concessa in uso a qualsiasi titolo ad altri operatori.

#### **Art. 8 - Corrispettivo**

1. Con decorrenza dal 01.05.2020 la Società riconoscerà al Comune a titolo di canone concessorio per la gestione della farmacia comunale e per tutto il periodo di validità del presente contratto, per l'esercizio in esclusiva delle attività oggetto del presente contratto di servizio e per gli impegni assunti dal Comune stesso nei confronti della Società, un canone annuo (oltre I.V.A.) così determinato:

<b>% canone</b>	<b>Valore vendite netto Iva (fatturato)</b>
8%	Fino ad € 1.000.000,00

Oltre il valore di € 1.000.000,00 del fatturato il Comune non percepirà canone e sarà remunerato, per l'affidamento in concessione del servizio farmacia comunale, tramite la partecipazione agli utili della Società.

2. Il canone dovrà essere versato trimestralmente in acconto, entro il mese successivo a quello della scadenza del trimestre. Considerato che il contratto decorre dal 01.05.2020, il primo versamento sarà riferito al periodo Maggio-Giugno 2020 con scadenza 31.07.2020. Al fine della verifica del calcolo del canone dovuto, la Società comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ammontare dei ricavi di vendita della farmacia riferito all'anno precedente. La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e asseverata dall'organo di revisione della Società. L'eventuale conguaglio del canone dovrà essere versato al Comune, previa emissione di fattura e salvo diversi accordi tra le parti, entro il mese di marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di conguaglio negativo, lo stesso sarà recuperato nella prima fatturazione utile.

#### **Art. 9 – Flessibilità**

1. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda, delle condizioni di contesto e dell'effettivo andamento della gestione, le parti possono ridefinire gli impegni indicati nel presente contratto, previa determinazione dell'eventuale maggior onere derivante e delle modalità di copertura economico-finanziaria.

#### **Art. 10 - Definizione del sistema di monitoraggio e controllo del contratto**

1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento del servizio
2. Tale monitoraggio riguarda:
  - a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti.
  - b) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.
3. La Società si impegna a fornire tempestivamente, dietro richiesta del Comune, ogni dato e/o ad espletare attività, inerenti la qualità erogata e percepita oltre il rispetto degli impegni previsti dal presente contratto.

4. In particolare la Società si impegna a fornire tempestivamente i dati e ad effettuare le attività connesse alle verifiche ed ai controlli che il Comune ritiene di esercitare sulla stessa.

#### ***Art. 11 - Sistema di sanzioni***

1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile alla Società, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questa, alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà alla Società una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.

2. Ove la Società non provveda nel termine stabilito il Comune potrà applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.

3. Nel caso in cui si verifichi una interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità della Società, per una durata superiore a 5 giorni, il Comune potrà applicare una penale di € 1.500,00 per ogni interruzione.

4. L'eventuale ritardo nell'assolvimento degli obblighi di adozione di atti, adempimenti e trasmissione dei rapporti sui servizi, dati e informazioni previsti dal contratto comporta una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 5.000,00 dopodiché la mancata trasmissione sarà considerata grave inadempimento contrattuale.

#### ***Art. 12 - Revoca dell'affidamento***

1. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza della Società dall'incarico.

2. Nel caso di fine concessione o di revoca dell'affidamento i rapporti relativi al personale dipendente dalla Società, addetto ai servizi oggetto di revoca, saranno regolati secondo la legislazione in quel momento in vigore, mentre per i mezzi e le attrezzature relativi agli stessi servizi si applicano le norme in materia di riscatto.

3. Il recesso dal presente contratto di servizio in ogni caso dovrà contemplare la gestione degli investimenti non ammortizzati e dei finanziamenti in corso per la Farmacia comunale che dovranno essere

rimborsati o posti a carico del nuovo gestore, subentrato, senza perdite a carico della società.

### ***Art. 13 - Controversie tra le parti***

1. Qualora tra il Comune e la Società sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all'art. 11 o alla revoca dell'incarico di cui all'art. 12, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra Parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto.
2. Nel caso in cui le parti non convenissero, ai sensi dei commi precedenti, ad una composizione amichevole della controversia insorta, questa viene deferita ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dalla Società e uno nominato d'intesa tra i primi due, o in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Fermo.
3. Il Collegio giudica secondo diritto, ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli artt. 816 e seguenti del Codice di procedura civile, e pronuncia il lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri. Ciascuna parte sostiene interamente gli oneri relativi al compenso dell'arbitro di propria nomina e il 50% degli oneri relativi al compenso del terzo membro, nonché delle spese di funzionamento del Collegio.
4. Il lodo ha efficacia di sentenza definitiva.
5. Nessuna prestazione deve essere comunque sospesa in pendenza del procedimento arbitrale.

### ***Art. 14 - Norma di chiusura***

1. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

### ***Art. 15 - Spese contrattuali***

1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del presente atto soggetto ad IVA, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società.

**Art. 16 - Domicilio**

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente contratto, nelle rispettive sedi di Porto San Giorgio e dichiarano che è stato loro attribuito il seguente numero di codice fiscale:

- "Comune di Porto San Giorgio", con sede in Porto San Giorgio, Via Veneto, n. 4, c.f. 81001530443

Società SGDS MULTISERVIZI SRL con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto, n. 4, c.f. 01780530448

Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue

Porto San Giorgio, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PER LA SOCIETA' SGDS MULTISERVIZI SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO



## Comune di PORTO SAN GIORGIO

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 24/03/2020

**Oggetto:** Proposta deliberazione del Consiglio Comunale n. 588 del 20/03/2020 relativa all'affidamento della gestione della farmacia comunale alla società partecipata S.G.D.S. MULTISERVIZI SRL."

In data 24 marzo 2020, alle ore 11,00, si sono riuniti, in via telematica, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Porto San Giorgio nella persona di:

- Sauro Stefano Sergio Spallacci, Presidente;
- Giuseppe Sciarra, Componente
- Lanfranco Possanzini, Componente

La dott.ssa Fanesi Iraide, Dirigente dei Servizi Finanziari del comune di Porto San Giorgio ha inviato con mail del 23/03/2020 al Collegio la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 588 del 20/03/2020, corredata dello schema del contratto di servizio da applicare.

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b numero 3), che l'organo di revisione esprima pareri con le modalità stabilite dal regolamento in materia di *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*.

Premesso che:

- il comune di Porto San Giorgio è titolare di una licenza per la gestione di una farmacia in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 4188 del 26/06/1989;
- il comune di Porto San Giorgio ha gestito sempre in economia la farmacia comunale, tranne il periodo in cui è stata affidata con il contratto di affitto di ramo d'azienda alla società in house SGDS MULTISERVIZI SRL (D.G.C. n. 122 del 18/04/2006-contratto stipulato con rogito notarile in data 27/04/2006 Rep. N. 1196), la quale società stessa ha poi richiesto lo scioglimento consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda per motivazioni di carattere economico;
- le condizioni di mercato non consentono più di gestire la farmacia comunale in economia in quanto è necessario procedere ad una adeguata politica di investimenti e ad una totale riorganizzazione aziendale del servizio al fine di poter mantenere le attuali quote di mercato;

- che sotto il profilo normativo, tenuto conto dell'evoluzione normativa che si è succeduta nel tempo sulla materia, è possibile affermare che le Farmacie comunali possono essere gestite secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge n. 475/68, così come modificato dall'articolo 10 della legge n. 362/1991;
- il comune di Porto San Giorgio detiene una partecipazione totalitaria della SGDS MULTISERVIZI SRL ;
- che l'affidamento del servizio farmacia comunale alla società in house SGDS MULTISERVIZI SRL rispetta tutti i presupposti normativi e giuridici previsti dall'articolo 50 del D.Lgs 50/2016, considerate le modifiche apportate allo statuto della stessa con atto notarile Dott. Ciuccarelli del 28/07/2017, Rep. N.39331, cos' come richiesto dal D.Lgs 175/2016.

Rilevato pertanto che:

- l'affidamento diretto di tale servizio è conforme alle normative in materia;
- la proposta è stata predisposta nel rispetto dell' art. 5, c. 1 e 2 e dell' art.192 del D.Lgs. 50/2016;
- il canone annuo, determinato in percentuale dell'8% fino ad un fatturato netto Iva di € 1.000.000,00, appare congruo in considerazione:
  - \* dell'analisi dei risultati conseguiti negli ultimi anni che evidenziano un trend decrescente del fatturato ( da € 724.417,00 del 2014 a € 568.413,00 del 2019) e del saldo finanziario (da € 139.278,00 del 2014 a € 69.449,00 del 2019) ;
  - \* delle iniziative che dovrà assumere la società partecipata per migliorare il servizio offerto dalla farmacia .

Preso atto:

- dei parere di regolarità tecnico e contabile favorevole ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori **esprime parere favorevole** alla proposta consiliare in oggetto, e che, ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Ente dovrà procedere alla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale.

Alle ore 12,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione viene chiuso il presente verbale.

**Per copia conforme all'originale quale estratto del verbale del collegio redatto in pari data in carta libera ad uso amministrativo.**

**Il Presidente del Collegio Revisori**

**Sauro Stefano Sergio Spallacci – Presidente**



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

**PROPOSTA N. 588 del 20/03/2020**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 588 del 20/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Porto San Giorgio, lì 23/03/2020

Il Dirigente  
Dr.ssa FANESI IRAIDE



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

**PROPOSTA N. 588 del 20/03/2020**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 588 del 20/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **23/03/2020**

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 588 del 20/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Porto San Giorgio, lì 23/03/2020

Il Dirigente del Settore Bilancio  
Dr.ssa FANESI IRAIDE



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N.842

Il 22/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Delibera di Consiglio N.ro 2 del **21/04/2020** con oggetto:

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SGDS MULTISERVIZI SRL**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Porto San Giorgio, lì 22/04/2020

**Il Firmatario della pubblicazione**

**Dott. VESPRINI DINO**